

CAETANI. La durata è un punto fondamentale.

PRESIDENTE. Ma l'articolo 7 prevede anche il termine. Infatti dice « le indennità da corrisondersi eventualmente ai conduttori, i termini e le modalità ».

CAETANI. Dopo queste dichiarazioni, ritiro il mio emendamento; però insisto perchè sin d'ora rimanga chiaramente stabilito che il conduttore uscente avrà almeno un'annata agraria intera per disporre i suoi affari.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Caetani non insiste nel suo emendamento.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Giuffrida. Credo che i suoi due articoli aggiuntivi egli intenderà che siano fusi in uno.

GIUFFRIDA. O fusi o divisi, potrà considerarlo il relatore in sede di coordinamento.

DRAGO, *relatore*. Meglio fonderli sin da ora.

GIUFFRIDA. Sta bene. Il primo articolo aggiuntivo resta concepito come è stato letto. Al secondo propongo di aggiungere dopo le parole « quando più cooperative di lavoratori agricoli siano in concorso per l'assegnazione di un latifondo » le parole « anche se una sia proprietaria e l'altra occupante ».

DRAGO, *relatore*. Poichè possono essere più di due, meglio dire « taluna e tal'altra ».

GIUFFRIDA. Sta bene.

PRESIDENTE. Dunque l'articolo aggiuntivo risultante dalla fusione dei due articoli aggiuntivi resta per la prima parte così formulato:

« La presente legge non si applica quando si tratti di latifondi devoluti all'Opera nazionale dei combattenti, o dei quali, alla data del 1° luglio 1922, siano proprietarie cooperative di lavoratori agricoli, fermo restando per queste ultime l'obbligo del bonificamento con le relative sanzioni ».

DRAGO, *relatore*. Eventuale obbligo. (*Commenti*).

PRESIDENTE. La Camera ha votato che le disposizioni del regolamento legislativo restano ferme.

Seconda parte: « Quando più cooperative di lavoratori agricoli siano in concorso per l'assegnazione di un latifondo, anche se taluna sia proprietaria e tal'altra occupante, la scelta sarà fatta con criteri di equità e secondo le norme stabilite dal regolamento ».

ABISSO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABISSO. Per chiarire che la seconda parte di questo articolo non è in contrasto con la prima, ma armonizza.

PRESIDENTE. Onorevole Abisso, le leggi del Parlamento armonizzano sempre! (*Si ride*).

CAETANI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAETANI. Non comprendo che cosa voglia dire la frase « la legge non si applica ». A che cosa?

PRESIDENTE. Vuol dire che non si può espropriare, nè fare concessioni in temporaneo godimento, nè utenze a miglioria, ecc., quando si tratti di fondi devoluti all'Opera nazionale, ecc., ecc.

CAETANI. Voterò contro questo articolo, perchè mi sembra che simile eccezione sia in contrasto collo scopo e collo spirito della legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Giuffrida, risultante dalla fusione dei due articoli di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Segue l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Di Fausto, sottoscritto anche dagli onorevoli Aldisio, Martire, Tupini, Mattei-Gentili, Sensi, Tamanini, Termini, Montini, Braschi:

« Sono nulle le clausole con le quali, nei contratti di enfiteusi, fosse stato assunto l'obbligo di provvedere alle migliorie con capitali dell'enfiteuta e con esclusione del credito.

« Gli enfiteuti potranno avvalersi di tutte le facilitazioni portate dalla presente legge e dalle leggi di bonifica in genere.

Ha facoltà di svolgerlo.

DI FAUSTO. Nei contratti di enfiteusi riescono di grave ostacolo alle trasformazioni agrarie del fondo le limitazioni che il concedente impone spesso, a sua maggior garanzia, all'enfiteuta, nel senso che quest'ultimo rinuncia a consentire ipoteche o privilegi sul fondo concesso.

Per la natura stessa del contratto di enfiteusi, è ovvio che, onde l'enfiteuta possa procedere a un investimento cospicuo di capitale nel fondo, sia talvolta costretto, esauriti i propri mezzi, a ricorrere al credito, e valersi di speciali agevolazioni pre-